

proposta di legge n. 56

a iniziativa dei Consiglieri Biancani, Giancarli, Giacinti, Micucci

presentata in data 26 maggio 2016

MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 1° DICEMBRE 1997, N. 71
“NORME PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA’ ESTRATTIVE”

Signori Consiglieri,

la presente proposta di legge ha come obiettivo primario quello di agevolare la realizzazione degli interventi di manutenzione e riqualificazione dei corsi d'acqua regionali e degli invasi artificiali, indispensabili per offrire una adeguata tutela della regione fluviale dal rischio idrogeologico, operando in modo espresso una netta separazione tra l'ambito di applicazione delle legge regionale 12 novembre 2012, n. 31 "Norme in materia di gestione dei corsi d'acqua" che disciplina tali interventi, e la normativa regionale sulle attività estrattive (legge regionale 1 dicembre 1997, n. 71).

Ciò in quanto l'attività di manutenzione e riqualificazione dei corsi d'acqua regionali non può essere in alcun modo assimilata all'attività di cava.

In particolare l'intervento normativo in esame intende modificare l'articolo 2 della suddetta l.r. 71/1997 il quale al comma 3 dispone quanto segue: "... l'estrazione e la lavorazione di materiale che avviene in occasione di scavi effettuati per scopi diversi e regolarmente autorizzati non costituisce attività di cava, salvo diversa disposizione prevista nelle direttive di cui all'articolo 6, comma 2, lettere f) e g)".

Nella fattispecie in esame, infatti, trattandosi di opere pubbliche (interventi di manutenzione sugli alvei fluviali e negli invasi artificiali) sembrerebbe in astratto trovare applicazione la direttiva contenuta nel Piano regionale delle attività estrattive (PRAE), e specificatamente prevista dal suddetto articolo 6, comma 2, lettera f), che disciplina "i casi in cui dalla realizzazione di opere pubbliche vengano ottenuti materiali di risulta".

Tuttavia, pur essendo qualificabili come opere pubbliche, gli interventi regolamentati dalla l.r. 31/2012 sono unicamente diretti a garantire un riassetto delle aste fluviali o dei bacini lacustri pregiudicati da fenomeni naturali che ne determinano un assetto idrogeologico, idrologico e strutturale non adeguato ai corretti parametri che ne garantiscono le funzionalità.

Inoltre i quantitativi di materiale utile ottenuti in seguito alla realizzazione di tali interventi non sono di entità tale da creare scompensi rispetto ai quantitativi calmierati dalla Pianificazione regionale di settore (PRAE).

E' opportuno evidenziare infine come le Linee guida per l'elaborazione dei Progetti generali di gestione dei corsi d'acqua di cui all'articolo 2, comma 3, della l.r. 31/2012, approvate dall'Assemblea legislativa regionale con deliberazione n. 100 del 29 aprile 2014, indichino espressamente che la valorizzazione del materiale litoide

derivante da tali progetti è da destinarsi "alla ditta esecutrice dei lavori, a parziale o totale scomputo degli oneri per i lavori stessi lungo il corso d'acqua oggetto di progettazione", con ciò a intendere che detta valorizzazione non è una commercializzazione, ma solamente un meccanismo di autofinanziamento dell'opera pubblica.

Come già evidenziato, appare dunque necessario escludere espressamente gli interventi di manutenzione previsti dalla l.r. 31/2012, compresi quelli in corso e non ancora conclusi, dal novero delle opere pubbliche per realizzare le quali vengono prodotti materiali di risulta, contemplate dalla suddetta direttiva del PRAE di cui all'articolo 6, comma 2, lettera f).

Ciò anche a salvaguardia e conferma della bontà del principio generale enunciato proprio nell'articolo 2, comma 3, della l.r. 71/1997 e cioè che non costituiscono attività estrattiva gli interventi effettuati per scopi diversi e regolarmente autorizzati.

Si ritiene quindi di dover esplicitare l'autonomia delle due discipline regionali al fine di escludere ogni relazione e collegamento tra di esse in quanto, in caso contrario:

- verrebbe appesantito eccessivamente l'iter amministrativo per la realizzazione degli interventi di sistemazione idraulica in quanto sarebbe necessario ottenere anche l'autorizzazione per svolgere attività di cava (articolo 12, l.r. 71/1997);
- si creerebbe una situazione anomala in cui l'ente pubblico titolare dell'autorizzazione all'intervento di sistemazione idraulica (la Provincia fino al 31 marzo 2016 e dal 1° aprile 2016, ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 2, della l.r. 3 aprile 2015, n. 13, la Regione) si troverebbe a diventare anche soggetto cavatore e a corrispondere a se stesso, oltre che ad altri due Enti pubblici (Regione e Comune per gli interventi autorizzati fino al 31 marzo 2016 e Provincia e Comune successivamente), una quota dei proventi derivanti dalla valorizzazione del materiale litoide. Attualmente, infatti, l'articolo 17, comma 8, della l.r. 71/1997 prevede che il titolare dell'autorizzazione versi al Comune il contributo per ogni metro cubo di materiale utile estratto e che il Comune stesso provveda poi alla ripartizione delle quote spettanti alla Regione (50%) e alla Provincia (10%). Si creerebbe cioè il caso in cui una o più Amministrazioni ricavino proventi da attività di pubblico interesse a spese di altra amministrazione;
- si limiterebbe la capacità di spesa dell'ente che realizza l'intervento di cui alla l.r. 31/2012 il quale si vedrebbe gravato di oneri ulteriori per il finanziamento dell'opera stessa.

Differenziando invece esplicitamente la disciplina concernente gli interventi di manutenzione e sistemazione idraulica da quella inerente la vera e propria attività estrattiva si crea un utile strumento di agevolazione finanziaria per i primi, permettendo alla ditta esecutrice dei lavori di valorizzare il materiale litoide a scomputo dei lavori, senza avviare l'iter autorizzativo richiesto per l'attività di cava, in accordo con le linee guida di cui alla delibera dell'Assemblea legislativa regionale n. 100/2014.

Per completezza, si sottolinea che la proposta di legge in esame appare in linea anche con l'articolo 53 della recente legge 221/2015 (c.d. Collegato ambientale) in base al quale: "I materiali litoidi prodotti come obiettivo primario e

come sottoprodotto dell'attività di estrazione effettuata in base a concessioni e pagamento di canoni sono assoggettati alla normativa sulle attività estrattive".

Tale disposizione infatti, riferendosi esplicitamente agli interventi effettuati in base a concessioni e pagamento di canoni, non è applicabile agli interventi di cui alla citata l.r. 31/2012, in quanto ai sensi della legge regionale 9 giugno 2006, n. 5 "Disciplina delle derivazioni di acqua pubblica e delle occupazioni del demanio idrico" le concessioni idrauliche e di aree demaniali rilasciate alla Regione ed agli enti locali non sono soggette al pagamento del relativo canone (articolo 31, comma 7 bis).

La proposta di legge si compone di tre articoli.

Art. 1

(Modifica all'articolo 2 della l.r. 71/1997)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 1° dicembre 1997, n. 71 (Norme per la disciplina delle attività estrattive), come da ultimo modificato dalla l.r. 16/2015, è inserito il seguente:

“3 bis. I materiali di risulta ottenuti dalla esecuzione degli interventi di cui alla legge regionale 12 novembre 2012, n. 31 (Norme in materia di gestione dei corsi d'acqua) non sono assoggettati alla disciplina sulle attività estrattive contenuta nella presente legge.”.

Art. 2

(Norma transitoria)

1. Le disposizioni di cui al comma 3 bis dell'articolo 2 della l.r. 71/1997, come inserito dall'articolo 1, si applicano anche agli interventi già autorizzati ai sensi della l.r. 31/2012 e non ancora conclusi alla data di entrata in vigore di questa legge.

Art. 3

(Invarianza finanziaria)

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.